

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 955/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2002
che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione
decentralizzata**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata ⁽³⁾, si applica fino al 31 dicembre 2001.
- (2) L'importanza di un approccio decentralizzato alla cooperazione allo sviluppo è stata ora sottolineata anche nell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1659/98 stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁴⁾.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1659/98 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) La definizione di un futuro quadro strategico per la cooperazione decentralizzata richiederà, in particolare, una valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del regolamento (CE) n. 1659/98 e, in generale, un ampio dibattito sulla cooperazione decentralizzata.

(6) Risulta opportuno prorogare il regolamento (CE) n. 1659/98 fino al 31 dicembre 2003 e adattare nel contempo la dotazione finanziaria e il periodo a cui si riferisce, come risulta dall'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.

(7) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1659/98 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato come segue:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario in base al presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità, ovvero dei paesi in via di sviluppo: autorità locali, organizzazioni non governative, organizzazioni di popolazioni autoctone, gruppi professionali e gruppi di iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni di donne o di giovani, istituti di insegnamento, culturali e di ricerca, chiese e qualsiasi associazione non governativa in grado di dare un contributo allo sviluppo.»;

2) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 1999-2003 è pari a 24 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»;

3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo (in seguito denominato "il comitato").

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 316.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2002.

⁽³⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Ogni due anni la Commissione rivede, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, i propri orientamenti strategici e adotta priorità per l'attuazione delle azioni degli anni successivi. Essa ne informa il Parlamento europeo.

2. Gli aiuti forniti a titolo del presente regolamento saranno, per quanto possibile, programmati in stretta complementarità e coerenza con gli aiuti forniti a titolo di altri strumenti comunitari di cooperazione allo sviluppo e terranno conto in particolare della strategia di cooperazione con il paese o la regione interessati.»;

5) l'articolo 10, primo e secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso, nonché informazioni riguardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti.»;

6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Almeno otto mesi prima della scadenza del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, corredata di proposte per la costante promozione della cooperazione decentralizzata e la partecipazione della società civile.»;

7) l'articolo 13, secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS